



CFI

Agenzia di Confindustria per le Fiere

STATUTO

15 luglio 2008

COMITATO FIERE INDUSTRIA
via pantano 2 – 20122 milano

STATUTO DEL COMITATO FIERE INDUSTRIA

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 20 novembre 1985.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 24 luglio 1990.

Approvato nel nuovo testo dall'Assemblea straordinaria del 30 novembre 1992.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 24 novembre 1993.

Aggiornato dall'Assemblea straordinaria del 20 giugno 1996, con il regolamento per l'ammissione dei Soci aggregati ed il regolamento per l'uso del marchio collettivo.

Modificato dall'Assemblea Generale straordinaria del 1° dicembre 2003.

Modificato ed approvato dall'Assemblea Generale straordinaria del 15 luglio 2008.

Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita una Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "*Comitato Fiere Industria*" con sede legale ed amministrativa a Milano ed ufficio in Roma.

Il *Comitato Fiere Industria* nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali opera quale Agenzia di Confindustria con delega esclusiva in materia fieristica, secondo la politica generale deliberata da Confindustria.

Articolo 2

Scopi

Nel quadro degli scopi istituzionali della Confindustria e per la migliore realizzazione degli stessi, il *Comitato Fiere Industria* ha il compito di assicurare al Sistema Confederale le migliori condizioni di attività nell'ambito fieristico ed in particolare:

- a) l'esercizio, per delega di Confindustria, della rappresentanza politica generale esclusiva del Sistema Confederale in materia fieristica;
- b) gli interventi di tutela nelle competenti sedi parlamentari, di Governo e presso gli Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero;
- c) la promozione ed il controllo delle attività fieristiche di interesse del Sistema Confederale.

Le suddette finalità verranno perseguite in conformità al programma economico, di sviluppo degli scambi e di internazionalizzazione delle imprese di Confindustria.

Nell'ambito di tali scopi il *Comitato* inoltre:

- a) svolge azione di tutela e di promozione a livello nazionale ed internazionale nell'interesse generale dei propri Associati e delle professionalità fieristiche loro detenute, anche per mezzo della organizzazione e realizzazione di studi, ricerche e convegni;
- b) rappresenta Associazioni, Enti e Società aderenti al Sistema Confindustria ed operanti nel settore fieristico, al fine di assicurare la necessaria tutela nei confronti della pubblica amministrazione e di Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed estere operanti nel settore;

- c) promuove lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico relativi all'attività fieristica, individuandone le soluzioni più razionali da indicare sia agli Associati ed alla pubblica amministrazione, che alla opinione pubblica stipulando eventualmente accordi operativi con altre Organizzazioni ed Enti aventi le medesime finalità;
- d) presta servizi reali agli Enti e/o alle imprese, come attività complementare e sussidiaria rispetto a quella dei centri di servizio già esistenti.

Il *Comitato Fiere Industria* per il perseguimento delle suddette finalità può compiere tutti gli atti e le operazioni strumentalmente necessarie, nessuna esclusa, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere, nonché l'assunzione di partecipazioni societarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3

Associati

Fanno parte del *Comitato Fiere Industria* i seguenti soggetti del Sistema Confederale:

- 1) le Associazioni aderenti a Confindustria che promuovono o organizzano anche indirettamente e con continuità manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero;
- 2) le Associazioni di categoria aderenti a Confindustria che abbiano specifici interessi in manifestazioni fieristiche che non vengono organizzate direttamente o indirettamente dalle stesse;
- 3) i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto 2), su precisa e motivata richiesta delle Associazioni di categoria di riferimento, i quali fanno parte di diritto della Conferenza degli Enti Organizzatori;
- 4) le Associazioni Territoriali aderenti a Confindustria, sedi di complessi fieristici e con interessi, anche indiretti, nel settore fieristico;
- 5) le Confindustrie Regionali per il necessario coordinamento delle politiche fieristiche regionali;
- 6) gli Enti sotto qualsiasi forma costituiti con o senza personalità giuridica o società che:

- a) abbiano tra gli scopi sociali l'organizzazione, anche indiretta, di manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero, i cui settori produttivi hanno come riferimento le Associazioni industriali di categoria che fanno, o possono fare, capo al Sistema Confindustria;
- b) siano emanazione di una o più Associazioni imprenditoriali aderenti a Confindustria e da queste controllati o partecipati.

Gli Associati partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto correlato al contributo versato.

Il rapporto Associativo si costituisce con le modalità di seguito indicate.

Ogni Associazione, Ente o Società che intende aderire al *Comitato Fiere Industria*, è tenuto a presentare domanda di ammissione al *Comitato*, comprovando con idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta.

In caso di diniego il soggetto che ha presentato la richiesta di adesione può chiedere che sulla propria domanda decida il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Il soggetto che presenta richiesta di ammissione si impegna, contestualmente alla presentazione della domanda stessa, ad accettare integralmente le norme del presente Statuto e gli oneri conseguenti.

In ogni caso le Associazioni sono tenute a porre in essere gli strumenti che consentono anche alle Società ed agli Enti controllati o partecipati comportamenti ed atti conformi alle direttive del *Comitato*.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente al *Comitato*, fermo restando il rapporto associativo in essere, ogni variazione della propria forma giuridica, della ragione e denominazione sociale e dell'oggetto sociale, oltre a fornire al *Comitato* tutte le informazioni sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza.

Articolo 4

Organi del Comitato

Sono organi del *Comitato*:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente Vicario;
- 4) i due Vice Presidenti; di cui uno di nomina di Confindustria e l'altro ricopre la carica di Presidente CEO;
- 5) i Vice Presidenti Delegati, ove nominati dalla Giunta;
- 6) la Giunta;
- 7) il Comitato di Presidenza;
- 8) la Conferenza degli Enti Organizzatori (CEO) ed il suo Comitato Direttivo;
- 9) il Collegio dei Probiviri;
- 10) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Assemblea Generale

Hanno diritto di intervento tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi; essi possono farsi rappresentare, delegando per iscritto solo altri Associati. Ciascun Associato non può avere più di due deleghe.

Spetta tra l'altro all'Assemblea Generale ordinaria:

- a) determinare le direttive per l'attività del *Comitato*, ivi compresa l'approvazione dei contributi associativi;
- b) determinare il numero dei componenti la Giunta, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente Vicario e la Giunta;

- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti in numero di 3 componenti effettivi e 2 supplenti, e fissarne il compenso annuo;
- e) eleggere il Collegio dei Probiviri in numero di 5 componenti;
- f) ratificare le delibere della Giunta per le quali lo Statuto rinvia alla validazione da parte dell'Assemblea Generale;
- g) approvare il bilancio preventivo prima dell'inizio dell'esercizio, e, entro il 30 giugno dell'anno successivo, quello consuntivo;
- h) approvare le eventuali proposte della Giunta.

Spetta all'Assemblea Generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento del *Comitato*, nominando uno o più liquidatori, anche tra persone scelte al di fuori degli Associati.

L'Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di Soci che rappresentino almeno i 2/3 dei diritti di voto assegnati e delibera a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti;
- b) in seconda convocazione con la presenza di Soci che rappresentino almeno la metà dei diritti di voto assegnati e delibera a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

L'Assemblea Generale straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di Associati che rappresentino almeno i 2/3 della massa contributiva e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti, salvo quanto previsto al primo comma dell'art. 13 del presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea Generale è fatta dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qual volta sia necessario; essa conterrà l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione e sarà trasmessa a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo i casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a 10 giorni, con decisione motivata, richiamata nella convocazione.

L'Assemblea Generale deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno 1/10 degli Associati.

Ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, ogni Associato dispone di un numero di voti in proporzione ai contributi dovuti e versati nel corso dell'anno solare precedente.

Articolo 6

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ha la rappresentanza del *Comitato* di fronte a terzi ed in giudizio; allo stesso spetta dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e della Giunta; rappresenta il *Comitato*, anche per delega, nelle Commissioni regionali o ministeriali in materia di fiere; provvede all'ordinaria amministrazione, assume il personale e, in casi di eccezionale urgenza, può assumere decisioni di competenza della Giunta, con l'eccezione di quelle spettanti all'Assemblea Generale, e con l'obbligo di informazione e di ratifica nella seduta seguente; presiede l'Assemblea Generale degli Associati, le sedute della Giunta e del Comitato di Presidenza.

Il Presidente, in caso di propria assenza o impedimento, viene surrogato dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario durano in carica due anni e sono rieleggibili nello stesso incarico una sola volta.

Gli altri due Vice Presidenti sono uno di nomina di Confindustria e l'altro è il Presidente del CEO; la loro permanenza in carica è connessa al mandato ricevuto che è rinnovabile una sola volta.

La Giunta, su proposta del Presidente, può affidare ad uno dei suoi membri la responsabilità di esecuzione di determinate funzioni, indicandone i poteri. I componenti la Giunta designati assumono la carica di Vice Presidente Delegato.

I Vice Presidenti tutti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente Vicario avviene secondo le formalità decise dall'Assemblea Generale, comunque improntate ai principi vigenti nel Sistema Confederale, rinviando eventualmente ad apposito regolamento elettorale da approvare a maggioranza dei Soci.

Il Vice Presidente nominato da Confindustria, ha anche funzione di garante degli interessi generali del Sistema Confederale ed a tale scopo persegue la necessaria concertazione tra gli interessi del *Comitato* o di suoi singoli Soci e quelli del Sistema Confederale, evitando profili di competizione.

Il Vice Presidente nominato da Confindustria, nel caso in cui ravvisi un conflitto tra gli scopi istituzionali e le finalità di interesse generale della Confindustria e le deliberazioni assunte dagli Organi del *Comitato Fiere Industria*, può chiedere motivatamente al Presidente del *Comitato* che la questione sia rinviata all'Assemblea Generale del *Comitato*.

Nel caso in cui anche la determinazione assembleare risulti, ad avviso del Vice Presidente, in contrasto con gli interessi generali della Confederazione, questi può chiedere che la stessa rimanga sospesa e che sia portata, per una decisione definitiva, al Consiglio Direttivo di Confindustria.

Articolo 7

Giunta

La Giunta é composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai due Vice Presidenti, dai Vice Presidenti Delegati, ove nominati, e da un numero di membri eletti dall'Assemblea Generale compresi tra un minimo di 7 ed un massimo di 9 sulla base delle candidature proposte dal Presidente o dai Soci.

Tra i componenti della Giunta uno sar  espressione delle Associazioni Territoriali e uno delle Confindustrie Regionali aderenti a Confindustria ed associate al *Comitato*.

Il Presidente uscente   componente di diritto della Giunta e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto e resta in carica per un solo biennio.

I membri di Giunta durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta nello stesso incarico. Nel caso in cui un componente la Giunta venisse a cessare dalla carica nel corso del mandato, la Giunta provvede all'integrazione e questi dura in carica fino alla scadenza del biennio.

La Giunta non potr  complessivamente cooptare nel corso di un mandato pi  di 1/3 dei propri componenti. La delibera della Giunta di cooptazione   portata alla prima Assemblea Generale per la ratifica.

Nel caso venga meno oltre un terzo dei componenti la Giunta, il Presidente o chi ne fa le veci, proceder  alla convocazione dell'Assemblea Generale per procedere tempestivamente all'elezione finalizzata ad integrare la composizione della Giunta ed i componenti eletti restano in carica fino alla scadenza naturale della Giunta stessa.

La Giunta   l'organo esecutivo del *Comitato*. Essa d  attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e assume volta per volta le decisioni pi  opportune che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

La convocazione della Giunta   fatta dal Presidente almeno quattro volte l'anno; essa conterr  l'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione da inviarsi con preavviso di almeno 10 giorni.

La Giunta deve altresì riunirsi quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi membri. La richiesta dovrà contenere l'ordine del giorno ed il termine, comunque non inferiore a giorni 10, entro il quale la Giunta deve essere tenuta.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede.

Nei casi di urgenza, la Giunta potrà assumere iniziative o prendere deliberazioni di competenza dell'Assemblea Generale, da sottoporsi a ratifica di quest'ultima nella prima riunione.

Le delibere della Giunta sulla cooptazione di componenti la Giunta, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono soggette a ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Articolo 8

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai due Vice Presidenti e dai Vice Presidenti Delegati, ove nominati.

Il Comitato di Presidenza assiste il Presidente nel coordinamento delle attività associative ed assicura la compatibilità e la coerenza delle stesse allo Statuto ed alle deliberazioni assunte dalla Giunta e dall'Assemblea Generale.

In caso di motivata urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri della Giunta, con l'eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea Generale, sottoponendo a ratifica della Giunta, nella prima riunione successiva, le deliberazioni eventualmente assunte.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente per tramite di comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione da inviarsi con preavviso di almeno 5 giorni e, in caso di urgenza, anche di un solo giorno.

Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Comitato di Presidenza partecipa il Segretario senza diritto di voto e con diritto di intervento.

Articolo 9

Requisiti per l'accesso alle cariche associative

La carica di Presidente, di Vice Presidente Vicario, di componente il Comitato di Presidenza e della Giunta è riservata ai rappresentanti degli Associati che siano in regola con gli obblighi associativi.

Per rappresentanti si intendono il Legale Rappresentante delle Associazioni, degli Enti e delle Società aderenti al *Comitato* o un suo delegato formalmente designato in forza di procura speciale, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione o che ricopra la carica di Direttore Generale o Segretario Generale.

L'elezione a cariche associative del *Comitato Fiere Industria* è personale.

Le candidature vanno formalizzate al Collegio dei Probiviri almeno 30 giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea Generale con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative.

Il Collegio dei Probiviri mette a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta l'elenco delle candidature pervenute nel termine di cui al precedente comma.

Tutte le persone investite di cariche associative che non intervengano, senza giustificato motivo per tre volte consecutive, decadono dalle cariche stesse, dovranno essere sostituite e non sono più rieleggibili per il biennio successivo.

Tutte le cariche del *Comitato* e la partecipazione agli Organi Sociali vigenti nel presente Statuto sono gratuite, fatto salvo per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

Conferenza degli Enti Organizzatori (CEO)

I Soci CFI che svolgono direttamente attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono componenti di diritto e costituiscono la Conferenza degli Enti Organizzatori (CEO) con il compito di discutere e deliberare su tutte le problematiche attinenti agli aspetti più strettamente organizzativi delle manifestazioni fieristiche.

Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio delle sue facoltà istituzionali insorgessero eventuali conflitti di competenza con la Giunta del

Comitato la questione potrà essere devoluta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Per il diritto di rappresentanza alla Conferenza si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 9 comma 2, salva la facoltà di delegare Tecnici in funzione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni.

La Conferenza determina il numero dei componenti del proprio Comitato Direttivo e procede alla sua elezione.

Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente della Conferenza e svolge funzioni di coordinamento con gli altri Organi statutari, ed in particolare con la Giunta, di cui fa parte in qualità di Vice Presidente, e con il Segretario Generale, ed ha potere di iniziativa per attuare le delibere della Conferenza stessa.

La Conferenza nell'ambito delle strategie stabilite dalla Giunta, ha il compito di approfondire le problematiche tecniche, economiche e giuridiche di interesse del *Comitato Fiere Industria* assumendo le necessarie delibere dandone tempestivamente informazione alla Giunta.

La Conferenza può inoltre formulare proposte da sottoporre, per il tramite del Presidente del Comitato Direttivo, all'esame ed alla deliberazione della Giunta.

La convocazione della Conferenza è fatta dal Presidente del Comitato Direttivo almeno 4 volte all'anno e deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 dei componenti.

L'insediamento della Conferenza in sede di prima applicazione della presente norma è effettuato su convocazione del Presidente del *Comitato*, che presiederà tale prima seduta.

La Conferenza degli Enti Organizzatori potrà essere temporalmente coordinata con il calendario delle riunioni di Giunta.

La Conferenza degli Enti Organizzatori si darà un proprio regolamento di funzionamento, nel quale potrà determinare le competenze del suo Comitato Direttivo.

Articolo 11

Comitato Direttivo della Conferenza degli Enti Organizzatori

Il Comitato Direttivo CEO è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti nominati dalla Conferenza degli Enti Organizzatori.

Vi partecipano di diritto il Segretario Generale del *Comitato*, nonché il responsabile dell'Ufficio di Roma.

Il Comitato Direttivo elegge, al proprio interno con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, il Presidente CEO che rimane in carica per un biennio ed è rinnovabile per un solo mandato.

Il Presidente CEO è di diritto Vice Presidente del *Comitato*.

Articolo 12

Segretario Generale

Il Segretario Generale del *Comitato* è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente. Al Segretario Generale è affidata l'esecuzione delle delibere e delle direttive degli Organi statutari, nonché la gestione operativa e amministrativa del *Comitato*. Il Segretario Generale svolge le proprie funzioni sotto il controllo del Presidente.

Il funzionamento dell'ufficio di Roma è assicurato da Confindustria in forza di apposita Convenzione la quale regolerà anche la partecipazione alle Commissioni ministeriali ed agli organismi tecnici del settore in materia fieristica e prevederà anche il distacco di un dirigente confederale responsabile dell'Ufficio.

Il Segretario Generale ed il Responsabile dell'Ufficio di Roma partecipano alle sedute della Giunta, del Comitato di Presidenza e del Comitato Direttivo CEO a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 13

Scioglimento

Lo scioglimento del *Comitato* è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi componenti e dei 3/4 dei voti disponibili degli Associati.

In tale occasione l'Assemblea Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del Fondo comune.

Eventuali passività saranno ripartite fra gli Associati in proporzione al contributo dovuto da ciascuno nell'anno di delibera della messa in liquidazione del *Comitato*.

Articolo 14

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Spettano ai Probiviri, oltre le funzioni previste dagli articoli 9 e 19 del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente, anche su istanza di una sola delle parti.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nell'apposito regolamento.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile d'ufficio fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni o, su concorde richiesta delle parti fino ad un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente del *Comitato* entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio arbitrale lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di fatto.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa del *Comitato* è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 15

Contributi e diritto di voto

Ogni Socio è tenuto a versare le contribuzioni dovute secondo l'ammontare e con le modalità deliberate anno per anno dalla Giunta, che stabilisce anche i parametri ed i criteri per la quantificazione, e ratificate dall'Assemblea.

La Giunta delibera l'ammontare dei contributi associativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) un importo annuo minimo uguale per tutti gli Associati;
- b) un importo annuo calcolato sulla base dei metri quadrati espositivi, o comunque proporzionato in relazione all'importanza, per ciascuna manifestazione fieristica organizzata o promossa dai Soci di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'art. 3 del presente Statuto;
- c) un importo aggiuntivo annuo forfetario proporzionato all'importanza ed all'interesse della realtà fieristica del territorio di competenza dei Soci di cui al punto 3, 4 e 6 dell'art. 3 del presente Statuto.

La deliberazione della Giunta è portata a ratifica alla successiva Assemblea del *Comitato Fiere Industria*.

I Soci sono impegnati alle contribuzioni statutarie per un biennio solare dalla data di ammissione, impegno rinnovabile tacitamente a valere per ogni anno solare successivo al primo biennio, salvo che il rapporto associativo con il *Comitato* non venga disdetto, nelle forme legali, sei mesi prima della scadenza, come previsto all'art. 18 del presente Statuto.

In caso di ritardato pagamento delle contribuzioni statutarie, l'Associato è tenuto a corrispondere un interesse, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, fatta salva ogni eventuale e qualsiasi diversa azione nei suoi confronti.

Per iniziative promosse nell'interesse di particolari settori l'Assemblea potrà deliberare contributi straordinari da porre a carico solo degli Associati che aderiscono all'iniziativa.

In relazione a quanto disposto nei paragrafi che precedono, il diritto di voto degli Associati al *Comitato Fiere Industria*, in sede di Assemblea Generale, è determinato assegnando 1 voto riferito alla quota fissa annuale uguale per tutti gli Associati (1° comma, lett. a del presente articolo) più un numero di voti aggiuntivi da calcolarsi in ragione del contributo variabile (1° comma, lett. b e c del presente articolo), al netto della quota minima e suddiviso per il valore della quota minima stessa. Le frazioni di voto valgono per un voto intero.

Lo stesso criterio vale per la determinazione del diritto di voto dei Soci il cui contributo è regolato dal presente articolo, 1° comma, lett. c.

Articolo 16

Fondo comune

Concorrono a costituire il fondo comune:

- a) i contributi associativi;
- b) ogni eventuale elargizione o versamento fatto da terzi;
- c) i contributi di Enti o Società non aderenti al Sistema Confederale che organizzino manifestazioni fieristiche partecipate da Associati al *Comitato*;
- d) i proventi derivanti da studi ed attività commissionate da terzi o comunque derivanti dall'attività svolta dal *Comitato*.

In caso di scioglimento del *Comitato*, eventuali sussistenze attive, una volta onorate tutte le obbligazioni assunte, saranno retrocesse agli Associati proporzionalmente all'ammontare dei contributi versati da ciascuno.

In presenza di eventuali sussistenze passive, le stesse verranno sopportate dagli Associati proporzionalmente all'ammontare dei contributi versati da ciascuno.

Articolo 17

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale nomina, su proposta della Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti all'Ordine Professionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un biennio e l'Assemblea Generale ne stabilisce il compenso.

Per quanto non stabilito dallo Statuto vigono le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.

Articolo 18

Recesso

L'Associato che intende recedere dal *Comitato* deve comunicarlo, con raccomandata a.r., al Presidente entro il primo semestre di ogni anno.

Il recesso ha effetto alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato.

Per le annualità intercorrenti tra la comunicazione del recesso e la sua efficacia, l'Associato è tenuto alla puntuale corresponsione dei contributi associativi.

Il recesso deve essere dettagliatamente motivato. Il Presidente ne darà comunicazione all'Assemblea Generale.

Articolo 19

Esclusione

L'Assemblea Generale in presenza di fatti o comportamenti di particolare gravità, previa proposta del Collegio dei Probiviri, può

dichiarare l'esclusione di un Associato dal *Comitato* con una maggioranza pari a 4/5 dei voti complessivi.

L'istruttoria sui fatti e sulla loro gravità, in ordine al deferimento discrezionale all'Assemblea Generale, è svolta dal Collegio dei Probiviri ai sensi del precedente art. 14.

L'Associato, dichiarato escluso, è tenuto comunque a corrispondere il contributo associativo per l'anno in corso e per il successivo.

Articolo 20

Durata delle cariche

Tutti i soggetti chiamati a ricoprire incarichi nel *Comitato* durano in carica per due anni e vengono a cessare contemporaneamente alla scadenza del biennio, con la sola eccezione del Collegio dei Probiviri il quale è rinnovato in anni alterni a quelli di scadenza degli altri Organi.

Nel caso in cui nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, si renda necessaria la sostituzione del Presidente, del Vice Presidente Vicario o di qualche componente la Giunta o il Comitato di Presidenza, il componente eletto in sostituzione dura in carica per il periodo residuo, fino alla scadenza del biennio.

Articolo 21

Marchio

Il *Comitato* è titolare di un marchio collettivo e di un logo che lo contraddistinguono. Esso adotta inoltre il logo della Confindustria.

Il marchio potrà essere usato dagli Associati solamente secondo le modalità che saranno definite da apposito regolamento in violazione del quale la Giunta potrà infliggere agli Associati eventuali sanzioni, fino a determinarne l'espulsione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.